

## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO**

### **Art. 1**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione (La tutela della salute è un fondamentale diritto dell'individuo)
- Legge 24/12/1934 n. 2316, art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico)
- Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976 - n.69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare Min. San. 28/03/2001 - n.4
- Legge 28/12/2001 n. 448, art.52, punto 20 (Legge finanziaria 2002)
- Legge 16/01/2003 n. 3, art.51 - DPCM 23/12/2003
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004 - Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318
- Circolare n. 2/San/2005 (14/01/2005)
- Circolare n. 3/San/2005 (25/01/2005)
- Legge Finanziaria 2005 (art.190- art.483)
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006/2009
- D.L. n. 81 del 9/04/2008
- Legge 128 del 2013

### **Art. 2**

#### **FINALITÀ**

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto, il presente regolamento è redatto con finalità educative e non meramente repressive, prefiggendosi di:

- educare al rispetto della norma vigente;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

### **Art. 3**

#### **LOCALI ED AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

È stabilito il divieto assoluto di fumo, anche con utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali di pertinenza delle due sedi scolastiche, nessuno escluso ai sensi delle Leggi 584/75, 3/2003, D.Leg. 81/08, D.L. n. 104 del 12.09.2013. Il divieto di fumare è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle due sedi scolastiche – art. 4, comma 1, D.L. n.104 del 12.09.2013. Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

### **Art. 4**

#### **SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'accordo Stato- Regioni del 16/12/2004, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti:

- accertamento della visibilità dei cartelli informativi e, soprattutto, dell'informazione del divieto in ambito scolastico
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- contestare l'infrazione al divieto di fumare, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita, ed attuando le procedure impartite dalla normativa.

I responsabili designati dal Dirigente Scolastico sono:

- La prof.ssa Moroni
- Il prof. Gudas
- Il prof. Bellagamba
- Il prof. Senesi

In ogni caso tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare le eventuali infrazioni.

### **Art. 5**

#### **LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI**

Gli incaricati della vigilanza e delle sanzioni ricevono: - nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento;

- istruzioni operative;
- testo della normativa;
- moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni.

## **Art. 6**

### **SANZIONI E MULTE**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto) che non osservino il divieto di fumo in tutta l'area di pertinenza di entrambe le sedi saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. Come stabilito dall'art. 7 L.584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall' art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 (**quantificazione scelta dal Consiglio di Istituto**) a € 275,00 e, per gli studenti, inoltre la segnalazione al consiglio di classe per l'opportuna sanzione disciplinare con voto di condotta; tuttavia, nello spirito educativo proprio dell'istituzione scolastica. Oltre alla multa, qualora si tratti, per un soggetto, della prima trasgressione al presente regolamento, sarà comminata una sanzione disciplinare consistente nello svolgimento di una mansione di comune utilità. Per gli alunni sorpresi a fumare, si provvederà anche a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento. Qualora l'infrazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni **la misura della multa viene raddoppiata**. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 (**quantificazione scelta dal Consiglio di Istituto**) a € 2.000,00. tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b) legge n. 3/2003. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali e nelle pertinenze dove è vietato fumare possono essere sanzionati anche con misure disciplinari.

## **Art. 7**

### **PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

a) accertare l'età del trasgressore;

b) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.

- Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

- Se il trasgressore è minorenne, non potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale,

unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica **hanno l'obbligo di fare rapporto**, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla **Prefettura di competenza**, che provvederà in merito. I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

c) Inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio della Segreteria Amministrativa, conservando la terza e quarta copia presso la struttura di appartenenza.

#### **Art. 8**

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE**

Al personale della scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo(131 T), o presso gli Uffici Postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (causale: infrazione divieto di fumare –I.I.S. FERRARIS-BRUNELLESCHI). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede in Via r. Sanzio 187, 50053 Empoli, (FI), entro e non oltre il 60° giorno dall'avvenuta contestazione o notifica.

#### **Art. 9**

### **COMUNICAZIONE AL PREFETTO**

La norma 548 prevede l'obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione.

#### **Art. 10**

### **LETTERA AL PREFETTO PER COMUNICAZIONE DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE**

Va spedita solo nel caso che il destinatario della sanzione non consegni la ricevuta di pagamento entro il termine dato (mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione).

#### **Art. 11**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO**

A tutto il personale docente e non docente spetta di vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza verrà applicata una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto e/o non rispettino il regolamento, possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 12**

### **NORMA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

**Art. 13**  
**ALLEGATI ALLA PROCEDURA**

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;  
Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;  
Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;  
Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;  
Allegato E: Nomina dei responsabili preposti, accertatori di infrazione del divieto di fumo;  
Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo, da consegnare ai responsabili preposti, accertatori di infrazione del divieto di fumo.

Allegato A

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**  
**Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003**  
**VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge 24.11.1981 n. 689**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali del \_\_\_\_\_  
il sottoscritto \_\_\_\_\_ incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

HA VIOLATO

le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, avendo constatato che lo stesso stava fumando

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
L'interessato, all'atto della contestazione dichiara

**MODALITA' DI ESTINZIONE**

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,50 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di Euro 27,50 (in quanto violazione semplice) e da Euro 55,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione come da indicazioni allegate. Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento, deve essere trasmessa alla segreteria dell' I.I.S. Ferraris-Brunelleschi' in Via R. Sanzio 187, 50053 Empoli (FI), a cura del trasgressore. In caso di mancato pagamento, vale la procedura specificata nell'allegato.

IL VERBALIZZANTE \_\_\_\_\_

Modalità di pagamento Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

1. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando l'allegato modello F23, indicando il codice tributo "131T", la causale di versamento "infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
2. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio.
3. presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale di versamento "infrazione al divieto di fumo". Rapporto e modalità di ricorso Trascorsi inutilmente i termini di legge, la segreteria dell' I.I.S. Ferraris-Brunelleschi' in Via R. Sanzio 187 50053 Empoli (FI), ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, procederà a trasmettere copia del rapporto al Prefetto di competenza, presso il quale l'interessato potrà far pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione.

Il Dirigente Scolastico Grazia Mazzoni

Allegato B

#### **TRASMISSIONE AL PREFETTO DELLA COPIA DEL VERBALE**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al Sig. Prefetto della Provincia di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma. Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data \_\_\_\_\_, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. \_\_\_\_\_ responsabile preposto Incaricato dalla scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Il Dirigente Scolastico  
Grazia Mazzoni

---

**COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al Sig. Prefetto della Provincia di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori). Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data \_\_\_\_\_ è stato redatto, a carico di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995. Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Il Dirigente Scolastico  
Grazia Mazzoni

---

**NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.  
14 LEGGE N. 689/1981**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Raccomandata AR  
Ai Sig. \_\_\_\_\_  
Genitori dell'alunno \_\_\_\_\_  
Classe \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_

OGGETTO: Processo verbale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via \_\_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunno/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, ha violato le disposizioni della normativa \_\_\_\_\_ antifumo \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ quanto

\_\_\_\_\_ (eventualmente)... ed è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:

\_\_\_\_\_ nei locali dell'istituzione scolastica erano presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata nonché il servizio di vigilanza; inoltre l'istituzione scolastica ha realizzato apposite iniziative didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo. Commina allo/a stesso/a \_\_\_\_\_ una ammenda pari a € \_\_\_\_\_ ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di \_\_\_\_\_ scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il Verbalizzante

\_\_\_\_\_  
Il Dirigente Scolastico  
Grazia Mazzoni  
\_\_\_\_\_

**ALLEGATO E**  
**NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Prot.n. 10259/06.09 del 20/10/2021

A tutto il personale dell' I.I.S. Ferraris-Brunelleschi' in R. Sanzio 187, 50053 Empoli (FI)

Agli studenti

Alle famiglie

Oggetto: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, i seguenti docenti:

- sede ITT/Professionale : Prof.ssa Moroni, Prof. Gudas.
- Sede ITT CAT/MODA: Prof. Bellagamba, Prof. Senesi

Il Dirigente Scolastico  
Grazia Mazzoni

---

**ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.**

(Da consegnare ai responsabili preposti, accertatori di infrazione del divieto di fumo.)

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’ I.I.S. FERRARIS-BRUNELLESCHI” in Via R. Sanzio 187 50053 Empoli (FI). L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati. La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00). La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €). È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR). Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’ I.I.S. FERRARIS-BRUNELLESCHI” in R. Sanzio 187 50053 Empoli (FI);”;
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’ I.I.S. FERRARIS-BRUNELLESCHI”.

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l’ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria.

L’ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, i responsabili preposti:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: *“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.*

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono

l'annotazione: *“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente. Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *“Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”*.